



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Comitato Regionale MARCHE

INFORMATIVA N° 10 DEL 16.08.2021

La Fidal nazionale ha pubblicato l'aggiornamento del "protocollo per la ripresa delle competizioni su pista" che, per uniformità di informazione/interpretazione viene di seguito riassunto nelle novità contenute:

Distanziamento: in zona bianca e in zona gialla, per tutti gli eventi si può prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

Capienza: In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto (posti a sedere come da certificato di agibilità dell'impianto) . In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata (posti a sedere come da certificato di agibilità dell'impianto) e, comunque in numero massimo di spettatori non superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto.

Accesso all'impianto: qualora l'evento sia aperto al pubblico, lo stesso potrà accedere solo se in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19:

1. certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde, comunque ha una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale
2. guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SarsCoV-2 (con validità 48 ore).

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Procedure organizzative:

per il pubblico, ovviamente qualora l'evento sia in presenza dello stesso, verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 e registrazione degli ingressi tramite raccolta dei dati per il tracciamento (nome, cognome, telefono); dati che dovranno essere conservati per 10 giorni; per tutte le altre figure, pubblico escluso, coinvolte nell'organizzazione/svolgimento dell'evento, misurazione della temperatura corporea in fase di ingresso al sito sportivo e autodichiarazione anti-COVID19;

Accesso consentito soltanto con i dispositivi di prevenzione del contagio (DPI) e obbligo all'uso degli stessi per quanti siano presenti all'interno dell'impianto, con la sola esclusione degli atleti in gara

Verifica certificazioni verdi: il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo della **app di verifica nazionale VerificaC19**, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Questi gli step che regolano il **funzionamento** di VerificaC19.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Comitato Regionale MARCHE

Il soggetto che deve verificare la certificazione chiede all'utente di mostrare il QR code del suo certificato;
utilizzando l'app viene letto il QR code e ne viene verificata l'autenticità utilizzando la chiave pubblica di firma del certificato;
una volta decodificato il contenuto informativo della Certificazione verde COVID-19 o dell'EU Digital COVID Certificate, l'app mostra le informazioni principali in esso contenute (nome, cognome e data di nascita dell'intestatario del certificato);
la validità del certificato viene verificata rispetto alle date in esso contenute e alle regole in vigore in Italia per le Certificazioni verdi COVID-19.
Il Ministero della Salute specifica che il soggetto incaricato procede alla verifica a vista della corrispondenza dei dati anagrafici dell'intestatario mostrati dalla app VerificaC19 e quelli di un documento di identità mostrato dall'interessato.

Operatori autorizzati alla verifica dei certificati che ricadono nelle nostre tipologie di eventi sono:

- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Pertanto la società che gestisce l'impianto è autorizzata in base al contratto di gestione;
la società che utilizza un impianto gestito da altra società o dal Comune deve richiedere per iscritto e avere per iscritto l'autorizzazione ad utilizzare l'impianto;
la società autorizzata come sopra può/deve autorizzare a sua volta per iscritto gli eventuali operatori che provvedono ai controlli.

Il Presidente
Avv. Simone Rocchetti